

11289/11

REPUBBLICA ITALIANA
LA COPRTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

DIRITTO
INTERNAZIONALE
PRIVATO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Paolo Vittoria Primo Presidente ff
- Dott. Antonino Elefante Presidente di sezione
- Dott. Francesco Felicetti Consigliere
- Dott. Umberto Goldoni Consigliere
- Dott. Ettore Bucciante Consigliere
- Dott. Angelo Spirito Consigliere
- Dott. Stefano Petitti Consigliere
- Dott. Francesco Tirelli Cons. Rel.
- Dott. Maria Rosaria San Giorgio Consigliere

R.G.N. 8679/10

Cron. M 289

Rep.

Ud. 10/5/2011
c.c.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:
ditta individuale Fabiani Cinture di Filippo Fabiani, elettiva-
mente domiciliata in Roma, circonvallazione Trionfale 1,
presso lo studio dell'avv. Claudio Giangiacomo, rappresen-
ta e difesa per procura in atti dall'avv. Joachim Lau;

- ricorrente -

contro

Marten Heiner;

- intimato -

OGGETTO: Risoluzione contratto agenzia.

451
u

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/5/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Udito l'avv. Iau;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;


La Corte,

rilevato che fra la ditta individuale Fabiani Cinture di Filippo Fabiani ed il cittadino tedesco Marten Heiner è stato stipulato un contratto di rappresentanza ed agenzia per la promozione in Germania della vendita dei prodotti della prima da parte del secondo;

che assumendo di avere constatato "una notevole riduzione delle entrate e una morosità extravagante dei clienti dovuta alla negligenza del Marten", la ditta Fabiani Cinture l'ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Arezzo per sentir pronunciare la risoluzione del contratto fra di loro intercorrente;

che il convenuto si è costituito accettando espressamente la giurisdizione italiana e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento di provvigioni ed indennità;

che il giudice adito ha disposto il passaggio dal rito ordinario al rito speciale del lavoro e la ditta Fabiani ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, presentando successivamente istanza ex art. 41 cpc con la quale ha chiesto alla Suprema Corte di voler riconoscere che la causa avreb-




be dovuto essere proposta davanti al giudice tedesco ai sensi dell'art. 20 del Reg. CE n. 44/2001;

che l'intimato non ha svolto attività difensiva, mentre il PG ha concluso per il rigetto del regolamento perché inammissibile o, comunque, infondato;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, giova ulteriormente rammentare che in considerazione dell'oggetto della lite e del domicilio delle parti occorre fare riferimento al Reg. CE n. 44/2001 e, più in particolare, del suo art. 24 (e dei successivi artt. 25 e 26), secondo cui nei casi nei quali, come quello in esame, il convenuto compaia senza contestare la sussistenza della giurisdizione del giudice adito, questa si radica in via definitiva a meno che non si verta nelle ipotesi di competenza esclusiva di cui al precedente art. 22, ovvero sia che si tratti di controversie in materia di diritti reali immobiliari o d'affitto di beni immobili, di validità, nullità o scioglimento delle società o delle persone giuridiche aventi la sede nel territorio di uno Stato membro, di validità delle trascrizioni o iscrizioni nei pubblici registri, di registrazione e validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione e di esecuzione delle decisioni;

che nel caso di specie, il convenuto si è, per l'appunto, costituito eccependo soltanto la riconducibilità della controversia nel novero di quelle soggette al rito del lavoro, ma non il di-



fetto della giurisdizione del giudice italiano che, anzi, ha espressamente accettato;

che nemmeno il giudice risulta aver dubitato della sua giurisdizione, ma la Fabiani Cinture ha ugualmente proposto regolamento ex art. 41 cod. proc. civ., sostenendo che l'accettazione del Marten non aveva comportato il consolidamento della giurisdizione del giudice italiano perché trattandosi di una causa di lavoro, sarebbe stata a tal fine necessaria la convenzione di cui all'art. 20 del Regolamento, che rappresentando una disposizione speciale era destinata a prevalere su quella generale di cui all'art. 24;

che tale assunto risulta manifestamente infondato alla luce del tenore letterale, delle finalità e della collocazione stessa dell' art. 24 e ss, che dimostrando in maniera inequivocabile la sua applicabilità ad ogni tipo di causa diversa da quelle di cui all'art. 22, esclude la necessità di richiedere sul punto una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia;

che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato;

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite,
pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano.

Roma, il 10 maggio 2011

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

4
Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GIAMBATTISTA
[Handwritten signature]

83 MAG. 2011
Depositata in Cancelleria
23 MAG 2011
oggi,
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giovanni Giambattista
[Handwritten signature]